

(N. 958)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1955

Modifica all'articolo 132 del testo unico dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo agli assistenti universitari di ruolo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda gli assistenti universitari di ruolo che, non avendo conseguito la libera docenza, debbono lasciare il posto finora occupato.

È da precisare che i posti di assistente di ruolo nelle Università vengono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e, per l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, tutti gli assistenti di ruolo sono considerati statali ad ogni effetto di legge. In contrasto però con questa norma, il successivo articolo 8 dello stesso decreto sancisce: « Gli assistenti ordinari non possono permanere in servizio per oltre un decennio, tranne che non abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza. In tal caso possono rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età ».

È chiaro che l'assistente, dopo aver superato un concorso ed essere entrato nei ruoli dello Stato, se per vari motivi non ha potuto conseguire la libera docenza, è costretto a cessare dall'ufficio, anche se il titolare della Cattedra, in relazione alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica, ne rite-

nesse indispensabile la sua ulteriore permanenza in servizio.

Per varie ragioni numerosi assistenti, specialmente quelli nominati in seguito a concorso nazionale nell'immediato anteguerra, si sono venuti a trovare in condizioni di particolare disagio.

Il periodo bellico e post-bellico con la conseguente distruzione del materiale scientifico, l'impossibilità di poter disporre di libri e riviste, specialmente estere, e le difficoltà di carattere economico hanno fatto sì che per anni gran parte degli assistenti non ha potuto svolgere intensa attività scientifica e quindi non ha potuto conseguire la libera docenza, ciò che avrebbe dato loro il diritto di permanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età.

Per tali considerazioni nel 1948, si è ritenuto opportuno ratificare l'articolo 28-ter con l'aggiunta del comma terzo con il quale « il decennio di servizio di cui all'articolo 8 viene altresì elevato di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intanto nel corrente anno accademico viene a scadere il quinquennio di cui al citato articolo. Ma ancora molti assistenti, sia per il permanere delle ragioni contingenti sia per il limitato numero di abilitazioni messe a concorso nel quinquennio, non hanno potuto conseguire la libera docenza e sono costretti pertanto a lasciare il posto.

Va tenuto inoltre presente il fatto che nel 1954, contrariamente alle generali aspettative, non si è potuto far luogo ad una sessione di libere docenze.

Vero è che per l'articolo 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, l'assistente di ruolo può essere assunto, sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione, nei ruoli dei professori di istruzione media, ma ciò a condizione che vi sia disponibilità di cattedre. Ed è pur noto, che, dovendosi prima procedere ad assegnare le poche cattedre disponibili ai vincitori di concorso, i numerosi assistenti che sono stati costretti a chiedere il passaggio non

potranno ottenerlo, con la gravissima conseguenza che la interruzione del servizio li farebbe decadere da tale diritto.

Dopo aver superato un concorso, svolto la loro attività per quindici anni nei vari Istituti scientifici, raggiunta una certa età e con a carico una famiglia, detti assistenti verrebbero a trovarsi senza impiego e senza possibilità per l'avvenire.

Di fronte a tale doloroso stato di cose s'impone un provvedimento della massima urgenza, in virtù del quale gli assistenti, che dovrebbero lasciare il servizio nel corso del corrente anno accademico 1954-1955, siano trattenuti in servizio fino al 31 ottobre 1955; e l'assunzione nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi possa essere disposta anche entro cinque anni dalla data di cessazione dall'ufficio di assistente.

Si confida quindi, onorevoli colleghi, nella vostra benevola considerazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assistenti che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il quindicennio dalla nomina in ruolo, di cui all'articolo 28-ter, comma ultimo, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172 con la legge 24 giugno 1950, n. 465, senza aver conseguito la libera docenza e trovinsi di fatto a prestar servizio presso le rispettive cattedre, sono trattenuti in servizio fino al 31 ottobre 1955.

Art. 2.

L'assunzione nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi di istruzione di primo e secondo grado, prevista dall'articolo 132, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, può essere disposta anche entro cinque anni dalla data di cessazione dell'interessato dall'ufficio di assistente.

La relativa domanda di assunzione deve essere presentata non oltre un anno dalla cessazione stessa.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei confronti di coloro che, alla data della presente legge, siano cessati dal servizio di assistenti da non oltre cinque anni.